



Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Compartimento Marittimo di RIMINI

Ufficio Circondariale Marittimo di CESENATICO

Via del Porto n°14-Tel/fax: 0547/80028 – e-mail cesenatico@guardiacostiera.it – sito web
www.guardiacostiera.it/cesenatico

ORDINANZA N.° 04/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico;

CONSIDERATO: che nel porto di Cesenatico e nelle aree adiacenti esistono cantieri navali nonché ditte/società che eseguono – a mezzo Travel-lift e grù fisse – operazioni di alaggio e varo di imbarcazioni e natanti da pesca, da traffico e da diporto;

RITENUTO: necessario regolamentare le operazioni di alaggio e varo eseguite nell'ambito del porto di Cesenatico a mezzo Travel-lift, gru fisse ed autogrù al fine di tutelare ed assicurare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;

VISTI: il decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008, relativo all'attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007 n.° 123 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il D.P.R. n. 272 in data 27.07.99, relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31.12.98 n. 485;

VISTA l'Ordinanza n.22/02 in data 03/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è approvato il regolamento degli accosti e degli ormeggi nel porto canale di Cesenatico;

VISTA l'Ordinanza n.° 61/2003 del 24.06.2003 della Capitaneria di Porto di Rimini;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI: gli artt. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo. con decorrenza dal 16.03.2009. l'allegato "Regolamento per le operazioni di alaggio e varo nell'ambito del Porto di Cesenatico".

Art 2

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contraria.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 4

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito, ai sensi degli artt. 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione.

Cesenatico, 25.02.2009

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giovanni CAVALLO**



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO
NELL'AMBITO DEL PORTO DI CESENATICO

CAPO I
GENERALITA'

Art. 1

E' vietato l'alaggio ed il varo di qualsiasi Unità navale in genere, nell'ambito del porto di Cesenatico, senza le preventive formalità previste dal presente Regolamento.

Art. 2

Nell'ambito del Porto di Cesenatico le operazioni di alaggio e varo di Unità navali in genere possono essere effettuate:

- a.** Presso lo scalo d'alaggio del cantiere Marconi, mediante l'utilizzo di Travel – Lift, sito nella darsena vecchia del porto di Cesenatico;
- b.** A mezzo della gru fissa del cantiere Muccioli, sita nella Darsena vecchia manovrata a cura del concessionario;
- c.** A mezzo della gru fissa del cantiere Fanesi, sita lungo la banchina di ponente in area cantieri manovrata a cura del concessionario;
- d.** Presso lo scalo d'alaggio del cantiere sito nella darsena da diporto "Onda Marina", mediante l'utilizzo di Travel – Lift, nonché a mezzo di gru fissa, manovrati a cura del gestore del cantiere autorizzato all'affidamento della concessione o del concessionario demaniale;
- e.** A mezzo di gru fissa del Circolo Nautico, sita nella Darsena vecchia manovrata a cura del concessionario demaniale;
- f.** A mezzo autogrù secondo le disposizioni indicate al successivo art. 12 del presente provvedimento;

Art.3

Per motivi di tutela della pubblica incolumità e per consentire un miglior controllo sulle condizioni di sicurezza, le operazioni di varo e alaggio nell'ambito del porto di Cesenatico sono consentite esclusivamente:

- a)** nel periodo autunno/inverno dalle ore 08.00 a mezz'ora prima del tramonto;

b) nel periodo primavera/estate dalle ore 07.00 a mezz'ora prima del tramonto.

fuori dai suddetti orari, l'esecuzione delle operazioni in parola è ammessa solo per comprovati ed urgenti motivi, dovuti ad eventuali avarie o a causa di forza maggiore.

Tali operazioni sono sempre vietate con condizioni meteorologiche sfavorevoli e con persone a bordo dell'unità da alare e/o da varare.

Nello specchio acqueo antistante gli scali di alaggio demaniali e delle gru fisse è fatto divieto di ormeggio e sosta a tutte le unità allo scopo di non intralciare le normali operazioni di alaggio e varo.

Art.4

Le operazioni di alaggio e varo possono essere eseguite esclusivamente dalle ditte/società in regola con le previste comunicazioni di inizio attività a titolo continuativo o occasionale nell'ambito del Circondario Marittimo di Cesenatico prestate ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.

Art.5

Le operazioni possono essere effettuate esclusivamente dal personale tecnico delle ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, preventivamente comunicato a questa Autorità Marittima.

La ditta/società autorizzata assume, altresì, la direzione delle operazioni di alaggio/varo dell'unità, fermo restando l'obbligo di verificare prima dell'esecuzione delle stesse le condizioni della banchina e la sopportabilità della stessa al tonnellaggio dell'unità da alare/varare.

Art. 6

Ferme restando le eventuali osservazioni/prescrizioni dettate dalla competente Azienda Sanitaria Locale, in materia igiene e sicurezza del lavoro, la società/ditta esecutrice delle operazioni, nel corso delle fasi di alaggio/varo, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- Non devono essere costituite situazioni pregiudiziali alla pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni, dettate non solo dal buon senso, che assicurino la prevenzione degli incidenti;
- Deve porsi ogni possibile cautela affinché non vengano causati danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- Deve essere evitata ogni forma di inquinamento marino con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali;
- Durante le fasi di sollevamento è vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone e/o mezzi in genere non addetti ai lavori nell'area interessata dalle

operazioni; a tal fine la zona di operazioni, qualora ricada in area non in concessione o comunque non già delimitata, dovrà essere opportunamente interdetta con apposite transenne o nastro bicolore e idonei cartelli monitori; i concessionari demaniali marittimi non potranno eseguire operazioni di movimentazione delle unità senza aver prima interdetto il transito pedonale e veicolare nell'area di lavoro, a cura di proprio personale, con l'obbligo di mantenere tale interdizione sino al termine della singola operazione.

- utilizzare i motoscali o le gru per il sollevamento e/o trasporto di persone o per i servizi diversi da quelli a cui sono destinate;
- È fatto obbligo agli addetti ai lavori di utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
- Lo spazio di manovra deve essere libero ed a distanza di sicurezza dalle eventuali linee elettriche presenti nella zona delle operazioni;
- Durante la movimentazione e durante i tragitti da percorrere nell'ambito portuale, i mezzi meccanici devono essere preceduti da personale designato dall'impresa operante, affinché provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone o danni a cose in genere;
- Durante le operazioni di alaggio e varo, la ditta esecutrice ha l'obbligo di sistemare pronti all'uso immediato tutti i sistemi antincendio ed antinquinamento.

E' vietato:

- lasciare il carico sospeso incustodito;
- sollevare carichi superiori alla portata nominale e/o carichi che compromettano la stabilità dell'unità;
- utilizzare i mezzi di sollevamento quando gli stessi non siano perfettamente rispondenti in tutte le loro funzioni operative; a tal fine la ditta deve darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima;
- utilizzare, nell'ambito portuale, mezzi meccanici e carrelli per trasporto imbarcazioni in genere non regolarmente omologati e collaudati.

Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono allontanarsi dallo scalo e dalle immediate vicinanze delle gru fisse e riposti in aree non portuali.

Nell'ambito portuale e comunque nelle immediate vicinanze delle strutture di alaggio e varo è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, di tutto ciò che possa in qualche modo intralciare la transitabilità, al di fuori delle aree appositamente individuate.

Inoltre è sempre vietata, in tutte le aree cantieristiche del porto di Cesenatico, la sosta non autorizzata di carrelli per il trasporto di unità navali.

Art.7

Prima delle operazioni di alaggio e/o varo, il comandante di unità non stazionante in questo sorgitore, se iscritta nelle Matricole o nei Registri delle Navi Minori e Galleggianti o nave/

imbarcazione da diporto adibita al noleggio, deve presentare allo sportello Armamento e Spedizioni di questo Ufficio Circondariale Marittimo i documenti della stessa, nonché il libretto del carburante, per le successive verifiche di competenza di questa Autorità Marittima.

Il Titolare/Direttore tecnico del Cantiere Navale effettuante l'operazione è obbligato a segnalare, contestualmente alla comunicazione/istanza, utilizzando la voce "note" del modulo in allegato, se l'unità oggetto di alaggio viene alata a causa di sinistri marittimi di qualsivoglia natura. Ciò allo scopo di consentire a questa Autorità Marittima gli eventuali e necessari adempimenti di competenza.

Art. 8

Il soggetto titolare/gestore del mezzo di sollevamento è tenuto:

- a.** A stipulare un contratto d'assicurazione presso idonea Compagnia Assicurativa per furto, incendio e per eventuali altri danni alle unità di cui trattasi ed alle opere portuali durante le operazioni di alaggio e varo;
- b.** Ad avere apposito registro con tutte le pagine numerate e siglate dall'Autorità Marittima. Sul predetto registro devono essere indicati, nella prima pagina, le generalità complete della Ditta/società ed il nominativo, completo dei dati relativi al titolo professionale del personale idoneo ed abilitato ad effettuare le operazioni di alaggio e varo. Nelle pagine successive dovranno essere annotati cronologicamente i seguenti dati:
 - Nome e numero dell'unità;
 - Nome dell'armatore o del comandante;
 - T.s.l. e dislocamento;
 - Pescaggio;
 - Lunghezza fuori tutto;
 - Larghezza massima fuori ossatura;
 - Tipo di operazione richiesta;
 - Giorno ed ora di effettuazione;
 - Giorni previsti di permanenza in cantiere (solo per alaggio);
 - Quantità di carburante presente a bordo.

Il registro deve essere tenuto sempre in ordine ed esibito ogni qualvolta venga richiesto dall'Autorità preposta alla sorveglianza.

- c.** A presentare a fine anno (entro il decimo giorno successivo), un estratto del predetto registro con tutti i dati in esso contenuti relativi alle operazioni effettuate nel corso dell'anno.

CAPO II

NORME SPECIALI PER L'ALAGGIO ED IL VARO DI UNITA' DA PARTE DEI "CANTIERI NAVALI"

Art. 9

Per effettuare le operazioni di alaggio/varo nel porto di Cesenatico, i Titolari dei cantieri navali, operanti con Travel-Lift o con gru fissa, dovranno dare preventiva comunicazione in carta libera e duplice copia, anche solo via fax, a questo Ufficio Circondariale Marittimo, utilizzando il modello allegato al presente regolamento (allegato A), compilato in ogni sua parte e sottoscritto per conferma dal Comandante/Armatore/Proprietario dell'unità interessata.

Esaminata la comunicazione l'Ufficio provvederà a restituire all'esibitore un esemplare munito del visto dell'Autorità Marittima.

Copia della stessa, comprovante l'avvenuta comunicazione, dovrà essere disponibile durante l'intera durata delle operazioni ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

La citata comunicazione dovrà pervenire con congruo anticipo, in orario di ufficio, rispetto all'inizio delle relative attività di alaggio/varo.

Nel caso di comprovata inutilizzabilità sopravvenuta dello scalo di alaggio o della gru fissa per qualsiasi motivo, il comandante dell'unità navale da alare dovrà provvedere a richiedere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico l'eventuale autorizzazione all'ormeggio temporaneo nel porto di Cesenatico, in attesa che la gru fissa o lo scalo si liberi o riprenda la sua funzionalità. In caso di diniego dell'autorizzazione all'ormeggio temporaneo per mancanza di idoneo ormeggio, l'unità dovrà recarsi presso altro sorgitore o ritornare presso il porto base stanziale.

Nel caso in cui nell'ora prevista per l'alaggio/varo di una unità questa non sia pronta, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nelle forme, modi e tempi di cui ai precedenti capoversi.

Le operazioni di alaggio e varo di natanti da diporto, mediante gru semoventi o travel-lift, fermo restando gli obblighi di cui al Capo I, non sono soggette all'osservanza dei primi quattro commi di questo articolo.

Art. 10

La comunicazione di cui al precedente art. 9 dovrà contenere necessariamente i seguenti dati:

- Tipo dell'unità;
- Nome e numero dell'unità;
- Generalità complete del proprietario/armatore/comandante;
- Tonnellate di stazza lorda;
- Pescaggio;
- Lunghezza fuori tutto;

- Tipo di operazione richiesta;
- Giorno e ora di effettuazione dell'operazione;
- Giorni previsti di permanenza in cantiere (solo in caso di alaggio);
- Quantità di carburante ed eventuali pesi presenti a bordo;
- Portata di sicurezza in sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento;
- Dichiarazione di osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- Dichiarazione di osservanza delle disposizioni impartite da questa Autorità Marittima in materia di sicurezza portuale;
- Conferma di commessa da parte del proprietari o dell'armatore dell'Unità legittimante l'operazione.

ART.11

PRESCRIZIONI TECNICHE

Le società concessionarie dovranno nominare un “DIRETTORE TECNICO” responsabile per le operazioni di alaggio e varo, allo scopo di garantire e vigilare sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché sulla corretta esecuzione delle operazioni cantieristiche.

I lavori che richiedono particolari capacità tecniche e professionali potranno essere svolti solo previa nomina e sotto la responsabilità di un “DIRETTORE TECNICO” ad hoc, munito dei titoli previsti dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - TITOLO IV - CAPO VI - “Delle Abilitazioni Professionali del Personale Tecnico addetto alle costruzioni navali”.

Il direttore tecnico è ritenuto personalmente responsabile della corretta esecuzione delle manovre e dell'adozione delle cautele, impartite all'occorrenza dall'Autorità Marittima o suggerite dalla esperienza marinaresca.

Al momento dell'insellamento delle unità sulle apposite invasature devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- tutte le unità devono avere un dislocamento pari o inferiore alla capacità dell'invaso;
- lo scafo delle unità deve essere in perfetto assetto;
- non devono essere presenti ingombri o sporgenze fuoribordo;
- devono, al momento del varo, trovarsi in condizioni efficienti di equipaggiamento e di armamento ed in condizioni di sicurezza e stabilità.

Le operazioni di alaggio delle unità in condizioni anormali di assetto, sono eseguite sotto la responsabilità del Comando di bordo, con l'assenso e sotto il controllo del Direttore Tecnico.

I Comandanti e gli equipaggi delle unità da alare o da varare devono attenersi a dette prescrizioni nonché a tutte quelle altre che verranno imposte dal Direttore Tecnico.

Art. 12

DISPOSIZIONI PER GLI SCALI D'ALAGGIO

Le ditte autorizzate all'esercizio dei due scali di alaggio, durante le fasi di alaggio, varo, trasporto e movimentazione delle unità navali in genere a mezzo del motoscalo, sono tenute alla scrupolosa osservanza delle seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- durante l'impiego del motoscalo devono sempre essere utilizzate le prescritte segnalazioni acustiche e visive in dotazione alla macchina;
- devono altresì essere rispettate le norme del Codice della Strada, procedendo a velocità moderata, usando le segnalazioni luminose di cui al precedente comma e predisponendo eventuale illuminazione artificiale nel caso in cui quella naturale fosse insufficiente;
- assicurarsi che lo spazio di manovra sia libero ed a distanza di sicurezza dalle eventuali linee elettriche presenti nella zona delle operazioni;
- le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 20 dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma ed in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- l'unità impegnata nelle operazioni di alaggio/varo deve essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti.

I motoscali in esercizio nelle aree in concessione, quando non operanti, dovranno essere posizionati all'interno dell'area assentita. Il motoscalo dovrà comunque essere sempre pronto a muovere per particolari esigenze connesse ed eventuali situazioni di pericolo e/o di emergenza, e comunque dovrà essere assicurato un idoneo e sicuro ancoraggio del motoscalo atto a prevenire eventuali spostamenti causati da forti colpi di vento. Sarà cura del responsabile del Cantiere Navale, al termine delle operazioni di alaggio e/o varo di ripristinare il cartello amovibile di pericolo di caduta in mare posto in prossimità del moletto.

CAPO III

NORME PER L'ALAGGIO ED IL VARO DI UNITA' A MEZZO AUTOGRU'

Art.13

Nel porto di Cesenatico è vietato eseguire alaggio o varo di unità a mezzo di autogrù in assenza di autorizzazione dell'Autorità Marittima.

L'armatore/proprietario/comandante, ovvero, un loro legale rappresentante, nonché le società di rimessaggio o terzi soggetti, qualora intenda alare o varare le unità nel porto di Cesenatico a mezzo autogrù, esclusivamente qualora non sia possibile utilizzare le strutture esistenti, deve inoltrare apposita istanza in bollo ed in duplice copia intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al

precedente art. 1, conforme all'allegato "B", parte integrante della presente ordinanza, a questa Autorità Marittima.

Tale istanza, dove essere sottoscritta altresì, dal responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), qualora le operazioni di alaggio e varo avvengano sulla "Banchina di levante" (Port Facility).

Le suddette istanze, salvo casi particolari, che saranno valutati di volta in volta da questa Autorità Marittima, devono essere inoltrate con almeno 48 ore di anticipo e devono contenere le seguenti informazioni:

- Tipo dell'unità;
- Nome e numero dell'unità;
- Tonnellate di stazza lorda;
- Lunghezza fuori tutto;
- Quantità di carburante ed eventuali pesi presenti a bordo.
- Portata di sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, richiesta al sistema di sollevamento dell'autogrù;
- Giorno e ora di effettuazione dell'operazione;
- Ditta/società che esegue l'operazione;
- Tipo di lavoro da eseguire.

L'istanza deve essere firmata, per accettazione, dalla ditta/società esecutrice dell'operazione.

L'Amministrazione Marittima valutati i dati forniti, qualora ne ricorrano i presupposti, provvederà a rilasciare apposita autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni che, riferite alle diverse situazioni, avranno l'obiettivo di assicurare la pubblica incolumità nonché il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

Qualora, per cause non imputabili ad inerzia da parte del richiedente, l'operazione richiesta non possa essere effettuata alla data autorizzata, la stessa potrà avere luogo nei 3 giorni successivi a quello previsto inizialmente senza ulteriori formalità amministrative e fiscali a carico del richiedente, fatta salva una comunicazione scritta da prodursi con immediatezza allo sportello Tecnica di questa Autorità Marittima, anche a mezzo fax.

Art. 14

Le operazioni di alaggio e varo di imbarcazioni/natanti in genere a mezzo autogrù potranno essere effettuate esclusivamente in prossimità della banchina stabilita, all'occorrenza, dall'Autorità Marittima, purchè questa non sia interessata dall'ormeggio di unità impegnate in operazioni commerciali e/o da altre attività portuali.

CAPO IV

Sosta a terra per lavori

Art.14

I lavori di manutenzione delle unità devono essere effettuati prioritariamente all'interno dei cantieri navali autorizzati.

Per motivate e comprovate esigenze di carattere contingente, potrà essere autorizzata, dietro presentazione di apposita e motivata istanza in bollo, l'effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione da parte di personale qualificato ed autorizzato dalle vigenti leggi, che comunque non comportino rischi di inquinamento o di altra natura o pericolo di incendio, al di fuori dei cantieri nautici o comunque la breve sosta, non superiore a 15 giorni, in aree a ciò preposte e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni appositamente impartite.

E' consentita la sosta delle unità navali e dei mezzi di trasporto, nelle aree adiacenti i punti di varo e/o alaggio solo per il tempo strettamente necessario alla operazione da eseguire.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni CAVALLO

Allegato A

**All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Cesenatico**

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ in via _____ in qualità di legale
rappresentante del cantiere nautico/navale _____,

COMUNICA

Che in data _____ dalle ore _____ alle ore _____ verrà effettuata le operazioni di
_____ (*) dell'unità sotto descritta, mediante l'impiego del _____:

- Tipo dell'unità _____;
- Nome e numero dell'unità _____;
- Generalità complete del proprietario/armatore _____;
- Tonnellate di stazza lorda _____; pescaggio _____ lunghezza fuori tutto _____;
- Giorni previsti di permanenza in cantiere (solo in caso di alaggio) _____;
- Quantità di carburante ed eventuali pesi presenti a bordo _____;
- La portata di sicurezza in sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento _____;
- Scadenza contrassegno assicurativo R.C. (per le sole unità da diporto) _____;

inoltre dichiara:

- di rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- di osservare le disposizioni impartite da codesta Autorità Marittima in materia di sicurezza portuale;

Si dichiara che la sosta delle unità navali, dei mezzi di sollevamento e di trasporto, nelle aree adiacenti i punti di
varo e/o alaggio, avverrà solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di alaggio e/o varo.

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di cui all "Ordinanza n.04/2009 dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Cesenatico di cui si **dichiara di aver preso integrale visione**

IL RICHIEDENTE

NOTE: _____

SPAZIO RISERVATO AL PROPRIETARIO/ARMATORE/COMANDANTE DELL'UNITA'

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO

N° _____ / _____

(*) indicare se si tratta di alaggio o varo

**All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Cesenatico**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ in via _____
armatore/proprietario/comandante, legale rappresentante della ditta _____

CHIEDE

L'autorizzazione alle operazioni di _____ (*) dell'imbarcazione

- Tipo dell'unità _____;
- Nome e numero dell'unità _____;
- Tonnellate di stazza lorda _____;
- Lunghezza fuori tutto _____;
- Quantità di carburante ed eventuali pesi presenti a bordo _____;
- Portata di sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, richiesta al sistema di sollevamento dell'autogrù _____;
- Giorno e ora di effettuazione dell'operazione _____;
- Ditta/società che esegue l'operazione _____;
- Tipo di lavoro da eseguire _____;
- _____;

Inoltre si dichiara che le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di cui all "Ordinanza n° 04/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico di cui si **dichiara di aver preso integrale visione**

IL RICHIEDENTE

DITTA/SOCIETA' (che esegue l'operazione)

Visto
Il PFSO _____

Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico

Vista la sopracitata istanza;
Vista la comunicazione di inizio attività della ditta _____;
Vista l'Ordinanza n.04/2009 in data 25.02.2009

SI AUTORIZZA

L'effettuazione dell'operazione di cui sopra presso la banchina _____, a condizione che vengano rispettate le norme contenute nella citata Ordinanza e le seguenti modalità aggiuntive:

1. deve essere garantito il rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e antinfortunistica;
2. la zona delle operazioni deve essere opportunamente vigilata;
3. le operazioni non possono essere svolte se nel raggio d'azione della gru vi sono veicoli e persone estranei.-

Cesenatico _____

(*) indicare se si tratta di alaggio o varo